Allegato parte integrante
Nuovi criteri di attuazione della l.p. n. 35/1988

NUOVI CRITERI DI ATTUAZIONE DELLA L.P. 15 NOVEMBRE 1988, N. 35 "PROVVIDENZE PER GLI IMPIANTI A FUNE E LE PISTE DA SCI"

INDICE DEGLI ARGOMENTI

1. Spese ammissibili per tipologia di iniziativa
1.1 Tipologie ammissibili per il settore impianti a fune
1.2 Tipologie ammissibili per il settore piste da sci
1.3 Interventi in leasing
1.4. Interventi di ricapitalizzazione
1.5 Precisazioni sulle spese ammissibili
1.6 Spese non ammissibili

2. interventi prioritari
2.1 Riserve di fondi
2.2 Ordine di concessione e periodo di validità delle domande non accolte

3. Significatività, limiti minimi e massimi di spesa e di agevolazione
3.1 Significatività
3.2 Limite minimo e massimo di spesa ammissibile
3.3 Limite minimo di agevolazione

4. Modalità per la presentazione delle domande e tipologie di procedure
4.1 Modalità per la presentazione delle domande
4.2 Procedura automatica
4.3 Procedura valutativa
4.4 Inizio e completamento dell'iniziativa

5. Documentazione da allegare alla domanda di agevolazione
5.1 Documentazione da allegare alle domande in procedura automatica
5.2 Documentazione da allegare per le domande in procedura valutativa – documentazione comune ai due settori
5.3 Documentazione particolare da allegare per le domande in procedura valutativa per il settore piste da sci

6. Valutazione delle iniziative (procedura valutativa)
6.1 Tipologie di valutazione
6.2 Parere tecnico amministrativo e congruità tecnico amministrativa
6.3. Disposizioni facoltative per l’istruttoria accorciata

7. Livelli di incentivazione

8. Concessione delle agevolazioni

9. Erogazione di anticipazioni sui contributi e criteri di determinazione delle stesse (procedura valutativa)

10. Liquidazione delle agevolazioni e modifica del programma di investimento (procedura valutativa)

11. Condizioni e modalità per il trasferimento delle agevolazioni

12. Obblighi dei richiedenti

13. Controllo sul rispetto degli obblighi

APPENDICE

1. SPESE AMMISSIBILI PER TIPOLOGIA DI INIZIATIVA

1.1 TIPOLOGIE AMMISSIBILI PER IL SETTORE IMPIANTI A FUNE:

a) Sostituzione integrale, con modifiche tecniche sostanziali, di impianti a fune, incluse le strutture ed opere necessarie al funzionamento dell'impianto funiviario.
b) Realizzazione di nuovi impianti a fune, incluse le strutture ed opere necessarie al funzionamento dell'impianto funiviario.
c) Potenziamento ed ammodernamento di impianti a fune: trasformazione e/o sostituzione di elementi di impianto con altri nuovi a maggiore contenuto tecnologico, o interventi rivolti ad assicurare nel tempo la funzionalità mediante innovazioni tecnologiche e strutturali, che ne consentano un utilizzo più qualificato e sicuro.
d) Opere accessorie agli impianti a fune, compreso il loro ampliamento e ammodernamento e riconversione:
   - parcheggi;
   - ricoveri di battipista nelle stazioni degli impianti;
   - accessi dalle pubbliche vie o da parcheggi;
   - impianti di trasporto dell'energia elettrica dalla più vicina linea di distribuzione e cabine di trasformazione nelle stazioni degli impianti;
   - opere od impianti per la prevenzione e la difesa dalle valanghe e/o dalle frane;
   - strutture funzionali all'esercizio ed alla manutenzione, quali:
     - scale mobili, marciapiedi mobili, nonché opere ed impianti per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
     - locali per centri di emissione dei titoli di transito, per il ricovero dei viaggiatori nei casi di emergenza, sale d'attesa e locali per il personale;
     - dotazioni civili ed igienico-sanitarie nelle stazioni degli impianti;
     - officine riparazioni e magazzini per ricambi e per apparecchiature per la manutenzione.
e) Acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti software, comunque finalizzati al funzionamento regolare e sicuro degli impianti, e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito.

1.2 TIPOLOGIE AMMISSIBILI PER IL SETTORE PISTE DA SCI:

a) Impianti per l'elaborazione di dati, di prodotti "software" e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito utilizzati per le piste da fondo;
b) Impianto per la produzione di neve artificiale, inclusi ampliamenti ed ammodernamenti, con esclusione degli interventi di riparazione e di manutenzione ordinaria. Vanno comprese le vasche e/o bacini di raccolta delle acque, gli allacciamenti elettrici alla rete primaria e l'eventuale cabina di trasformazione. Sono altresì compresi i generatori da neve se previsti nello stesso progetto dell'impianto di innevamento.
c) Apprestamento di nuove piste da sci, ampliamento e miglioramento delle caratteristiche delle medesime: si intende l'insieme dei lavori e delle opere approvati ai sensi della L.P. 7/87. La dizione pista da sci ricomprende le piste per slittino.
d) Apparecchiature per la produzione di neve artificiale di tipo mobile o fisso, con i relativi accessori e con le eventuali apparecchiature necessarie per il loro funzionamento, non inclusi nello stesso progetto dell'impianto di innevamento.
e) Opere accessorie alle piste da sci si considerano:
   I) opere per la prevenzione e la difesa dalle valanghe e/o dalle frane;
   II) progetti di sistemi di controllo tecnico-nivometrico di cui all'art. 7 della L.P. 7/87;

III) segnaletica specifica sulle piste da sci conforme all'art. 21 del regolamento di esecuzione della L.P. 7/87, ivi comprese le attrezzature finalizzate al controllo e monitoraggio dei flussi, all'informazione all'utente ed alle operazioni di soccorso (es. slitta e motoslitta specificatamente destinata al soccorso); barriere frangivento; sistemi di protezione per la sicurezza degli sciatori;

IV) realizzazione di ponti od opere per il sovrappasso o il sottopasso di strade o corsi d'acqua, compresi gli oneri per la eventuale modifica del tracciato stradale. Dette opere devono riguardare la costruzione o il miglioramento o l'ampliamento di piste da sci, ovvero il collegamento tra piste da sci o tra aree sciistiche adiacenti;

V) tappeti mobili al servizio della didattica o con funzioni di micro mobilità degli sciatori, inclusi i sistemi di controllo del transito;

VI) strutture complementari alle piste quali parcheggi, locali per il personale, per sciolinatura, per spogliatoi, per deposito attrezzature, per officine di riparazione, per servizi e simili;

VII) ricoveri per mezzi battipista non rientranti nel settore degli impianti a fune;

VIII) impianti di illuminazione per l'esercizio della pista durante le ore notturne;

IX) impianti fissi di cronometraggio gare con eventuali cabine di partenza e di arrivo, con esclusione delle specifiche apparecchiature mobili.

X) centri del fondo; le caratteristiche tecniche e di utenza minimali sono definite con apposita deliberazione della Giunta provinciale;

XI) sistemi tecnologici fissi per la raccolta di immagini, finalizzati al monitoraggio dei flussi, prevenzione degli infortuni, agevolazione del soccorso, monitoraggio delle gare sulle piste in associazione al cronometraggio;

XII) altre opere accessorie funzionalmente connesse alle piste da sci.

In presenza di un collegamento funzionale, le opere accessorie possono essere aggregate ad altre tipologie.

f) Macchinari battipista e relativi accessori. Gli accessori sono ammissibili alle agevolazioni anche se il loro acquisto è disgiunto da quello del relativo mezzo battipista. Sono considerati mezzi battipista anche le motoslitte con relativo tracciatore, qualora siano adibite alla battitura di piste da fondo.

1.3. INTERVENTI IN LEASING

Per le iniziative di cui ai punti 1.1, lettera e) e 1.2. lettere a), d) ed f) è ammissibile l'acquisizione in leasing con l'obbligo di riscatto finale. La durata massima del contratto di leasing è stabilita in anni 5, quella minima in anni 3. L'importo della rata anticipata e/o primo canone non può essere superiore al 20% del bene oggetto di locazione.

1.4. INTERVENTI DI RICAPITALIZZAZIONE

Non si dà attuazione agli interventi di ricapitalizzazione di cui alla lettera h) dell'art. 4 della L.P. 35/88.

1.5 PRECISAZIONI SULLE SPESE AMMISSIBILI

1.5.1 Iniziative relative alle tipologie dai punti 1.1, lettere da a) a c): sono ammissibili purché la relativa concessione di linea sia rilasciata dall'amministrazione provinciale; qualora la parte prevalente della linea funiviaria insista sul territorio della provincia di Trento (almeno 2/3), potrà essere proporzionalmente ammessa la spesa sostenuta per tale intervento anche se la relativa concessione sia rilasciata da altro ente. Per le tipologie di cui alla lettera b) del

punto 1.2 sono ammissibili anche le spese per opere collocate in prossimità ma oltre il confine provinciale se finalizzate al servizio di aree sciabili collocate in provincia di Trento. Qualora tali infrastrutture siano anche al servizio di aree sciabili extraprovinciali, la spesa ammessa viene ridimensionata in relazione alle relative superfici sciabili servite.

1.5.2 Iniziative di cui al precedente punto 1.2: sono ammissibili anche le spese per opere di servizio (quali bacini di accumulo, sale pompe, opere di presa acque ecc.) collocate in prossimità ma oltre il confine provinciale, e finalizzate al servizio di aree sciabili collocate in provincia di Trento; tali opere risultano infatti strettamente collegate con gli interessi della collettività rappresentata. Qualora tali infrastrutture siano anche al servizio di aree sciabili extraprovinciali, la spesa ammessa viene ridimensionata in relazione alle relative superfici sciabili servite.
I lavori e gli investimenti su piste che presentano solo un tratto in provincia di Trento sono ammissibili limitatamente agli interventi riguardanti il territorio provinciale. Sono invece ammissibili interamente le spese realizzate sulle piste da sci che pur avendo tratti oltre il confine provinciale, presentino contemporaneamente partenza dell'impianto ed arrivo della pista in provincia di Trento.

1.5.3 Le spese tecniche (incluse quelle relative a progettazione, a procedure V.I.A., alla sicurezza cantiere, nonché a perizie asseverate sono considerate ammissibili fino ad un massimo dell'8% della spesa ammissibile per lavori.

1.5.4 Sono altresì ammissibili le spese relative all'acquisto di beni mobili usati purché siano acquistati presso aziende commerciali del settore (non da privati, quindi) oppure siano alienati nel corso di procedure concorsuali o di pubblici incanti.

1.6 Spese non ammissibili

Sono escluse le spese afferenti:
- l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) se fiscalmente detraibile;
- oneri accessori (quali spese bancarie, notarili, oneri di urbanizzazione, trasferte ecc);
- l'acquisizione o l'asservimento dei terreni nonché l'acquisizione di opere già realizzate;
- lavori di manutenzione ordinaria–e cioè interventi per il rinnovo di elementi o organi usurati o per la sostituzione di elementi con altri nuovi funzionalmente equivalenti non innovativi;
- le revisioni, le riparazioni ed i ricambi per le apparecchiature ed i mezzi meccanici;
- spese per imprevisti; spese non sufficientemente dettagliate;
- gli importi indicati nel computo metrico estimativo per la parte eccedente l'entità stabilita dai prezziari provinciali.

Ulteriori spese non ammissibili per il settore impianti a fune:
- l'acquisto di elementi già utilizzati su altri impianti;
- acquisti di arredamento e di attrezzature non strettamente inerenti l'iniziativa agevolabile;
- sostituzione e manutenzione di impianti elaborazione di dati e di sistemi di emissione dei titoli di transito non finalizzati alla unificazione di tariffe di impianti interdipendenti creanti sistema, nonché l'aggiornamento dei relativi programmi;
- spese di demolizione di strutture esistenti con eccezione di demolizioni parziali necessarie per l'ammodernamento o la ristrutturazione di impianti a fune esistenti.

2. INTERVENTI PRIORITARI

2.1 RISERVE DI FONDI

La Giunta provinciale può in ciascun anno riservare quote di stanziamento per le iniziative di determinate tipologie e/o tipologie di zone d'intervento, in particolare:

- iniziative nel settore dello sci da fondo;
- iniziative realizzate nelle aree con capacità turistiche limitate di cui all'APPENDICE;
- interventi effettuati su linee funiviarie di prima categoria così come definite dall'art. 9 della L.P. 7/87.

Qualora nell'ultimo trimestre di ogni anno la riserva di fondi si riveli in eccesso, la parte in esubero può essere destinata ad agevolare le altre iniziative.

2.2 ORDINE DI CONCESSIONE E PERIODO DI VALIDITÀ DELLE DOMANDE NON ACCOLTE

La concessione dell'agevolazione è disposta secondo l'ordine dettato dalla data di conclusione del termine del procedimento, fatto salvo quanto disposto nei paragrafi che seguono.

Le domande di contributo non accolte in un esercizio finanziario per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie alla data di completamento dell'istruttoria possono essere agevolate nel solo esercizio successivo. Scaduto tale termine, è disposto il diniego dell'agevolazione.

Nell'ambito delle iniziative istruite e rinviate all'anno successivo ai sensi del paragrafo precedente, la precedenza di concessione è stabilita nell'ordine di numerazione di cui ai punti 1.1 o 1.2 e, a parità di numerazione, in base al rapporto tra spesa ammessa e proventi del traffico, calcolati come indicato al punto 3.1.

3. SIGNIFICATIVITÀ, LIMITI MINIMI E MASSIMI DI SPESA E DI AGEVOLAZIONE.

3.1 SIGNIFICATIVITÀ

Sono giudicate significative le spese ammissibili riferite a ciascuna domanda, che risultino superiori al 7% dell'ammontare dei proventi del traffico, determinato come media aritmetica dei valori relativi ai due ultimi bilanci approvati prima della presentazione della domanda di agevolazione. In caso di procedura automatica, è comunque considerata significativa la spesa di 300.000 euro.

Qualora la ditta richiedente non gestisca direttamente l'area sciabile, si considerano i proventi del traffico del soggetto gestore.

3.2 Il LIMITE MINIMO DI SPESA AMMISSIBILE per la concessione e la liquidazione di ogni singola iniziativa ammonta a 25.000 Euro; fanno eccezione le iniziative relative al settore del fondo o alle opere accessorie la cui soglia minima di spesa è ridotta a 10.000 Euro.

Il LIMITE MASSIMO DI SPESA ammissibile per domanda è fissato in 15.000.000 di Euro, salvi particolari e motivati casi per i quali si esprime la Giunta provinciale, verificando la coerenza dell'intervento provinciale con gli obiettivi della politica economica, previa presentazione di apposita domanda preliminare presso il servizio provinciale competente. Alla domanda deve essere allegata una relazione riportante gli elementi utili per la valutazione dell'istanza. Fino alla decisione sull'ammissibilità della richiesta non può essere presentata la domanda di agevolazione.

3.3 Il LIMITE MINIMO DI AGEVOLAZIONE concedibile e liquidabile per iniziativa è fissato in 1.500 Euro.

4. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E TIPOLOGIE DI PROCEDURE

4.1 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le domande, compilate secondo il modello adottato dai dirigenti dei competenti servizi provinciali, devono essere presentate rispettivamente al Servizio Impianti a fune o al Servizio Turismo della Provincia Autonoma di Trento, corredate dalla documentazione indicata al successivo punto 5.

Le domande sono esaminate secondo procedure di tipo automatico o valutativo.

4.2. PROCEDURA AUTOMATICA

La procedura automatica si applica solo per spese già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente, per una spesa massima ammissibile 300.000 Euro.

La domanda in procedura automatica deve contenere la documentazione indicata al punto 5.1.

È fatto comunque obbligo per il richiedente di possedere la documentazione per la liquidazione delle agevolazioni prevista per le domande esaminate con procedura valutativa.

Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità della documentazione presentata, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

Qualora la documentazione sia viziata o priva di uno o più requisiti essenziali disposti dalla normativa vigente è disposto il diniego del contributo.

Non è possibile la presentazione di domande integrative rispetto ad altre già presentate. Non si consente nemmeno la presentazione di domande per superi di spesa di cui al comma 2 bis dell'articolo 12 della L.P. 6/99.

4.3. PROCEDURA VALUTATIVA

Sono sempre soggette a procedura valutativa le istanze per i centri del fondo, nonché tutte le istanze per importo superiore a 300.000 Euro.

Si applicano i criteri di valutazione delle iniziative di cui al punto 6.

4.4 Inizio e completamento dell'iniziativa

4.4.1. Le spese relative alle domande esaminate con **procedura automatica** devono essere già sostenute alla data di presentazione della domanda, purché non oltre l'anno solare precedente.

4.4.2. Gli investimenti relativi alle domande esaminate con **procedura valutativa** devono essere avviati non prima del giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Tali investimenti inoltre devono essere ultimati entro il termine stabilito dalla data di concessione dell'agevolazione, fatta salva la possibilità di ottenere una proroga, previa presentazione prima della scadenza del termine di motivata richiesta. Nel caso di mancato rispetto di tali termini, qualora l'investimento effettuato risponda a requisiti di funzionalità e razionalità in relazione all'attività svolta dal richiedente è disposta la riduzione del contributo comprendendo solamente gli investimenti sostenuti entro gli stessi termini; in caso contrario, il contributo è revocato totalmente.

4.4.3. Al fine di verificare il termine iniziale e finale di effettuazione degli **investimenti sostenuti** si considerano:

a) **opere edilizie:**

- **termine iniziale**: data indicata nella dichiarazione di inizio lavori, prevista dalla normativa urbanistica, presentata in Comune. Per iniziative di potenziamento ed ammodernamento impianti a fune la data dell'inizio dell'investimento è invece quella riportata nell'atto di approvazione, da parte del Servizio Impianti a Fune, del progetto presentato a corredo della domanda di agevolazione;
- **termine finale**: data indicata nella dichiarazione di fine lavori, riferita alle opere ammesse ad agevolazione, a firma del direttore lavori e del legale rappresentante o del titolare dell'impresa richiedente il contributo.

Al fine di una corretta interpretazione, sono agevolabili anche:

- le spese tecniche necessarie per la presentazione della domanda (di progettazione ecc.), anche se sostenute prima della presentazione della stessa;
- le fatture relative ad acconti datate dopo la presentazione della domanda;
- le spese a saldo, anche se datate successivamente a tale termine, di opere eseguite entro il termine finale (certificazione del direttore dei lavori).

b) **acquisti di beni mobili:**
data delle fatture o di documentazione equipollente;

c) **investimenti in leasing:**
inizio: data del contratto di locazione o, se precedente, data del verbale di consegna del bene;
fine: data del verbale della società di leasing di consegna del bene.

5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

La presentazione della domanda priva della documentazione prevista a corredo della medesima, di seguito indicata, comporta il rigetto della domanda. Eventuale documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria potrà essere motivatamente richiesta dall'organismo istruttore, ai sensi della legge provinciale 23/1992.

5.1 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA AUTOMATICA:

a) per soggetti diversi da enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di

certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), secondo il facsimile predisposto dal servizio provinciale competente, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:

- il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
- altri fatti, stati e qualità rilevanti ai fini della concessione e dell'erogazione dell'agevolazione;
- l'avvenuta quietanzatura delle fatture o documenti equipollenti;

b) per ciascuna iniziativa, relazione tecnica di descrizione dell'intervento contenente anche l'indicazione degli obiettivi conseguiti dall'intervento;
c) su richiesta dell'ente istruttore, elaborati tecnici relativi all'iniziativa;

Per attrezzature e sistemi di emissione di titoli di transito:

d) per soggetti privati, eccettuati i nuovi impianti a fune: copia delle fatture o documenti equipollenti corredate di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale; elenco riepilogativo delle fatture o documenti equipollenti;
e) per gli enti pubblici: atto comunale di approvazione dell'iniziativa, con elenco riepilogativo delle spese sostenute;
f) nel caso di **leasing:** documentazione di cui al punto 10.9;

Per le opere:

g) Per gli **enti pubblici** si applica il punto 10.5., in luogo dei documenti sotto indicati;
h) Per i soggetti privati, esclusi i nuovi impianti a fune, se l'importo di spesa relativa a lavori è superiore a 155.000 euro **perizia asseverata**, secondo uno schema predisposto dal Servizio Turismo, resa da un tecnico abilitato esterno alla struttura aziendale, che certifichi le tipologie di spesa, la regolare esecuzione delle opere, la congruità tecnico-economica della spesa sostenuta;
i) esclusi i nuovi impianti a fune: copia delle fatture o documenti equipollenti corredate di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale; elenco riepilogativo delle fatture o documenti equipollenti;
j) copia del provvedimento edilizio autorizzativo (concessione o autorizzazione edilizia comunale, denuncia inizio attività riportante il timbro del comune, etc.), delle dichiarazioni di inizio e di fine lavori presentate alla competente amministrazione comunale, dell'eventuale certificato di agibilità, corredati di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale;
k) n. 1 copia del progetto realizzato di cui alla lettera f) del punto 5.2, oppure dichiarazione del direttore lavori che l'ente istruttore ne è già in possesso riportando la data di presentazione;
l) per i **tappeti mobili** non al servizio di impianti a fune, documentazione di cui alla lettera f) del punto 5.3;
m) per le iniziative di **impianti per la produzione di neve artificiale e/o bacini di accumulo**: documentazione di cui alla lettera b) del punto 5.3 e al punto 10.7.

5.2 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA - DOCUMENTAZIONE COMUNE AI DUE SETTORI:

a) per soggetti diversi da enti pubblici, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e di certificazione, secondo il facsimile predisposto dal servizio provinciale competente, resa dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante:

- il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni;
- altri fatti, stati e qualità rilevanti ai fini della concessione dell'agevolazione;

b) per ciascuna iniziativa relazione tecnica di descrizione dell'intervento contenente anche i tempi previsti di realizzazione dei lavori o di acquisizione dei beni, nonché l'indicazione degli obiettivi dell'intervento;

c) scheda di valutazione tecnico-amministrativa, secondo un facsimile adottato dal dirigente del Servizio provinciale competente, per investimenti complessivi—che prevedano spese da 300.000,00 Euro fino a 500.000,00 Euro;

d) scheda di valutazione economico-finanziaria, secondo un facsimile adottato dal dirigente del Servizio provinciale competente, per investimenti complessivi–che prevedano spese superiori a 500.000,00 Euro corredata dai bilanci dei due ultimi esercizi nonché dai piani di ammortamento dei mutui già in essere al momento dell'effettuazione dell'investimento e quelli relativi ad altri investimenti programmati; tutti sottoscritti dal legale rappresentante;

e) Concessione edilizia o atto equivalente, in originale o in copia conforme all'originale;

f) N. 1 copia del progetto dell'opera, aggiornato con le modifiche eventualmente intervenute, corredato della dichiarazione del progettista di corrispondenza al progetto autorizzato;

g) Documentazione preventiva di spesa consistente in:
   - per i lavori, computo metrico estimativo, con allegato il calcolo dei volumi degli eventuali sterri e riporti, redatto in forma analitica da un tecnico abilitato utilizzando preferibilmente l'elenco prezzi della P.A.T. in vigore alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. A tal fine il Servizio competente in materia di turismo ha predisposto un elenco di voci di spesa specialistiche estrapolandole dal predetto listino prezzi e determinandole analiticamente anche sulla base dei prezzi correnti di mercato. Le spese tecniche eventualmente previste vanno indicate nel loro ammontare complessivo.
     Qualora siano previsti scavi in roccia dovrà essere allegata, a giustificazione della maggiore spesa, una specifica perizia geologica con la relativa quantificazione; su richiesta dell'ente istruttore dovranno essere inoltre presentate le sezioni degli scavi;
   - preventivo in originale o in copia autentica delle ditte costruttrici per le attrezzature o delle ditte fornitrici nel caso di acquisti, con descrizione delle caratteristiche del bene oggetto di acquisto.

   Tutti gli elaborati devono comunque garantire un livello di dettaglio adeguato per la quantificazione e la verifica delle spese esposte.

h) Proposta di contratto di leasing, in originale o in copia autentica, riportante il valore originario del bene e gli elementi per la determinazione del costo complessivo dell'operazione.

i) nel caso di lavori per cui la data di inizio lavori è anteriore alla data di presentazione della domanda, relazione firmata da un tecnico abilitato, nella quale sono puntualmente descritti e quantificati le opere e/o gli impianti già realizzati nonché idonea documentazione fotografica dello stato delle opere, dalla quale sia rilevabile la data.

j) La documentazione facoltativa di cui al punto 6.3 per l'accelerazione dell'istruttoria.

5.3 DOCUMENTAZIONE PARTICOLARE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE IN PROCEDURA VALUTATIVA PER IL SETTORE PISTE DA SCI:

a) Qualora il progetto approvato non riportasse gli estremi della concessione edilizia o atto equivalente, dovrà essere prodotta una **dichiarazione del progettista** attestante la totale

corrispondenza del progetto allegato alla domanda di contributo rispetto a quello autorizzato dal Comune, aggiornato con le modifiche eventualmente intervenute;

b) relativamente alla realizzazione di nuovi **impianti per la produzione di neve artificiale** nonché all'ammodernamento e all'ampliamento di impianti esistenti, progetto esecutivo composto da:
   - relazione tecnica esplicativa dettagliata relativa alla realizzazione di nuovi impianti per la produzione di neve artificiale, nonché all'ammodernamento e all'ampliamento di impianti esistenti, redatta sulla base dello schema tipo predisposto dal Servizio competente in materia di Turismo;
   - estratto mappa in scala non inferiore a 1 : 2.880;
   - corografia in scala non inferiore a 1 : 10.000;
   - piano quotato in scala non inferiore a 1 : 2.000 dove siano indicate le piste da innevare, la rete idrica ed elettrica, le eventuali vasche e/o bacini di raccolta delle acque, le sale di pompaggio, le sale macchine, i pozzetti attrezzati, gli idranti, le sonde, le opere di presa ed ogni altro manufatto ed opera facente parte dell'impianto di innevamento;
   - pianta e sezioni in scala non inferiore a 1 : 200 per i bacini o le vasche di raccolta delle acque, ed in scala non inferiore a 1 : 100 per le stazioni di pompaggio e le sale macchine;
   - sezioni tipo di scavo e di pozzetto attrezzato;
   - schema idraulico.

c) Per i **tappeti mobili** deve essere prodotta una planimetria in scala non inferiore a 1 : 2.000 che riporti il loro posizionamento lungo le piste. L'ubicazione di tali strutture mobili dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Ufficio Professioni per il turismo, agenzie di viaggio e piste da sci.

6. VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE (PROCEDURA VALUTATIVA)

6.1 TIPOLOGIE DI VALUTAZIONE.

La procedura di valutazione risulta differenziata in relazione agli importi della spesa ammissibile secondo le seguenti modalità:

a) le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulta di importo superiore a 500.000,00 Euro sono soggette al parere della Commissione Tecnica per il Turismo, ai sensi del comma 2, art. 6 bis della L.P. 35/88;
b) le altre domande di agevolazione sono soggette al parere tecnico amministrativo reso dal Servizio competente, ai sensi del comma 1 del citato art. 6 bis**;**
c) sono tuttavia soggette a procedura semplificata, ai sensi della lettera g) del comma 1 dell'art. 2 della L.P. 35/88:
   - le domande di agevolazione la cui spesa ammissibile a contributo risulta di importo inferiore a 300.000,00 Euro;
   - le domande di agevolazione, con spesa di importo superiore, che si avvalgano della facoltà di cui al punto 6.3;

6.2 PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO E CONGRUITÀ TECNICO AMMINISTRATIVA

6.2.1 Il **parere tecnico amministrativo** di cui alla lettera b) del punto 6.1, concerne:

- la sussistenza dei requisiti di ammissibilità delle iniziative, così come individuati dalle presenti modalità di attuazione;
- la congruità tecnico amministrativa dell'iniziativa e della relativa spesa;
- l'entità del contributo spettante, determinato in base alle presenti modalità di attuazione.

6.2.2 La **congruità tecnico amministrativa dell'iniziativa** comprende, per le società di capitali con spesa ammessa per domanda compresa tra i 300.000 ed i 500.000 euro, anche la valutazione economico-finanziaria semplificata. Questa dà esito automaticamente positivo qualora, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato, siano rispettate le seguenti condizioni economico finanziarie:

risultato operativo	>	5%	del fatturato
mezzi propri	> =	30%	del capitale investito (al netto di fondi di rettifica)

In caso di nuova iniziativa o nei casi in cui non si realizzino le condizioni di cui sopra, può essere posta una prescrizione finalizzata a raggiungere, dopo l'investimento, l'equilibrio patrimoniale e/o finanziario, oppure una prescrizione diretta alla copertura delle eventuali perdite d'esercizio.

6.2.3 La valutazione di **congruità tecnico-amministrativa della spesa**, e conseguente quantificazione della spesa ammissibile è determinata sulla base:

<u>Per il settore Impianti a Fune</u>:

a) delle caratteristiche tecniche dell'impianto, risultanti dal progetto presentato, per mezzo della formula in vigore per la determinazione del costo convenzionale dell'impianto.
b) del preventivo analitico di spesa, per le iniziative di cui al punto precedente, qualora l'importo calcolato con la formula sopra citata risulti superiore al preventivo stesso.
c) del preventivo analitico di spesa e del computo metrico estimativo allegati alla domanda per tutti gli altri casi, fatta eccezione per le pedane mobili d'imbarco valutabili per mezzo della formula convenzionale di cui sopra.

Per il settore Piste da Sci:

d) del preventivo di spesa e/o del computo metrico estimativo allegati alla domanda di contributo secondo i prezzari di cui alla lettera g) del punto 5.2. Qualora tramite tali prezzari non fosse possibile accertare la congruità di una voce di spesa, il Servizio competente può ricorrere all' utilizzo dei prezzi informativi dei materiali e delle opere edili in Trento, edito dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, e/o alla verifica – comparazione dei costi unitari attraverso l'analisi dei prezzi correnti di mercato.

Comune ai due settori:

e) Del valore originario del bene locato risultante dalla proposta di contratto di leasing o dalla dichiarazione della Società di leasing per le iniziative di cui all'art. 4 lettera g) della L.P. 35/88.

f) Se la spesa è espressa in valuta estera, l'importo è determinato in base al cambio rilevato dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il primo giorno del mese di scadenza del termine per la presentazione delle domande di agevolazione.

g) L'importo, relativo alla spesa ammissibile, determinato in base ai criteri di cui sopra, viene arrotondato all'unità di euro inferiore.

6.3. DISPOSIZIONI FACOLTATIVE PER L'ISTRUTTORIA ACCORCIATA

Per il settore piste, è data facoltà, al fine della riduzione del 50% del termine per la conclusione del procedimento, di allegare alla domanda, secondo schemi predisposti dal Servizio provinciale competente:

- una relazione tecnico-amministrativa, resa da un tecnico abilitato, contenente gli elementi per la valutazione della funzionalità del progetto, dell'ammissibilità e della congruità delle spese, secondo le modalità già adottate dal competente Servizio;
- per le iniziative di società di capitali con spesa tra 300.000 e 500.000 euro, una relazione schematica di valutazione economica, redatta da un dottore o ragioniere commercialista, secondo le modalità adottate dal competente Servizio.

Qualora si riscontrino significativi errori o omissioni nella relazione tecnico-amministrativa o nella relazione schematica di valutazione economica da parte dei professionisti, il fascicolo dell'istanza viene motivatamente assoggettato ai termini di procedimento ordinari. Al fine di garantire l'esatta redazione dei documenti sopra indicati, il servizio provinciale competente propone ai professionisti interessati la divulgazione dei corrette metodologie di compilazione, anche attraverso momenti seminariali.

7. LIVELLI DI INCENTIVAZIONE

7.1 Le aliquote di incentivazione sono quelle indicate nella tabella che segue in rapporto alla spesa ammessa. Le misure si applicano, in funzione della dimensione d'impresa, nei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, tenendo conto del regime scelto dall'impresa tra quello ordinario e quello di aiuti "*de minimis*" (si veda APPENDICE).

	Regime ordinario	Regime de minimis
Acquisto di macchinari battipista e apparecchiature per la produzione di neve artificiale, acquisto di impianti per la elaborazione di dati, di prodotti "software" e di sistemi di emissione e controllo dei titoli di transito:		
• Microimprese	35%	
• Piccole imprese	15%	o 25% a titolo d.m.
• Medie imprese	7,5%	o 15% a titolo d.m.
• Soggetti diversi per investimenti riguardanti la mobilità generale, oppure per investimenti in aree sciabili aventi le medesime caratteristiche di marginalità economica (parametri) stabilite per le microimprese (*)	35%	
Altre iniziative		
• Microimprese	40%	
• Piccole imprese	15%	o 30% a titolo d.m.
• Medie imprese	7,5%	o 20% a titolo d.m.
• Soggetti diversi per investimenti riguardanti la mobilità generale, oppure per investimenti in aree sciabili aventi le medesime caratteristiche di marginalità economica (parametri) stabilite per le microimprese (*)	40%	

(*)interventi localizzati in aree con capacità turistiche limitate così come indicate nell'APPENDICE. Per gli investimenti realizzati in altre zone valgono i livelli previsti rispettivamente per le piccole e medie imprese.

8. CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

8.1 Per le iniziative con spesa ammissibile fino a 250.000 euro in procedura valutativa e per le domande in procedura automatica il contributo è concesso in unica soluzione.

8.2 Per importi superiori alla soglia di cui al punto 8.1 il contributo è concesso in rate annuali anticipate costanti determinate con la seguente formula:

$$C \bullet \frac{i\,(1+i)^{n-1}}{(1+i)^{n} - 1}$$

dove:
C = contributo in conto capitale corrispondente;
i = tasso annuo di capitalizzazione, pari al tasso previsto dalla U.E. vigente al primo giorno del mese precedente a quello del termine di presentazione della domanda;
n = durata del contributo in anni.

La durata dei contributi annui costanti è correlata all'ammontare degli investimenti per ciascuna iniziativa ed è determinata come segue:

oltre 1.000.000 euro se piccole o medie imprese 10 anni;

piccole o medie imprese con spesa per domanda fino a 1.000.000 di euro, nonché altri soggetti per spese anche superiori 5 anni.

8.3 Per quanto concerne le iniziative riguardanti contratti di leasing la durata dei contributi pluriennali sui limiti d'impegno pari alla durata del contratto.

8.4 In relazione alle disponibilità di bilancio il numero delle rate e le soglie di spesa di cui ai punti 8.1 e 8.2 sono modificabili annualmente, distintamente per ciascun settore, con deliberazione della Giunta provinciale.

8.5 L'importo del contributo in unica soluzione e di quello annuo costante è arrotondato all'unità di euro inferiore.

9. EROGAZIONE DI ANTICIPAZIONI SUI CONTRIBUTI E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE STESSE (PROCEDURA VALUTATIVA)

9.1 Per gli investimenti comprendenti opere, l'erogazione dei contributi può avvenire anticipatamente rispetto alla conclusione dell'iniziativa su richiesta degli interessati, ad avvenuto avvio dell'iniziativa medesima.
La misura delle anticipazioni è così determinata:
- per contributi in unica soluzione: 50% contributo concesso;
- per contributi pluriennali fino a 2 annualità del contributo concesso alle rispettive scadenze e comunque in misura non superiore al 50% del contributo.

È richiesta la presentazione di una dichiarazione di inizio lavori a firma del direttore dei lavori stessi.

9.2 L'anticipazione potrà essere erogata, ai soggetti privati previa costituzione di un deposito cauzionale, a garanzia dell'intero importo dell'anticipazione, che potrà avvenire mediante:
- deposito di libretto al portatore;
- deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- fideiussione bancaria;
- polizza fideiussoria.

9.3 Le garanzie allo scopo prestate saranno svincolate ad avvenuto adempimento delle obbligazioni.

9.4 In ogni caso l'erogazione dell'anticipazione deve essere connessa a rate di contributo già maturate.

9.5 Qualora in sede di verifica finale sia riscontrata una riduzione della spesa finanziabile rispetto a quella ammessa, il contributo é rideterminato e l'eventuale anticipazione in eccesso é recuperata, con gli interessi semplici al tasso legale calcolati a partire dalla data di pagamento al beneficiario**.** Gli interessi non sono recuperati se risultano di importo inferiore ad euro 25,00.

10. LIQUIDAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI E MODIFICA DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTO (PER LE DOMANDE CON PROCEDURA VALUTATIVA)

10.1 La liquidazione dell'agevolazione, disposta in seguito all'accertamento della regolare esecuzione delle iniziative, viene effettuata nei seguenti modi, sulla base di idonea documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione degli investimenti agevolati, indicata nel presente punto. Tale documentazione deve essere presentata **entro un anno** dal termine stabilito per l'ultimazione dell'iniziativa. Il termine per la rendicontazione è prorogabile una sola volta su motivata richiesta in relazione a problematiche oggettive.

10.2 Per i **nuovi impianti a fune**, la verifica finale è sostituita dall'autorizzazione all'apertura dell'impianto al pubblico esercizio, rilasciata dal Servizio Impianti a Fune a seguito di collaudo funzionale dell'impianto, effettuati a cura dello stesso ai sensi della L.P. 7/87. In fase di liquidazione, si procederà ad una nuova determinazione del costo convenzionale sulla base delle caratteristiche tecniche accertate in sede di collaudo funzionale dell'impianto; il contributo sarà liquidato sulla base del minore fra il costo convenzionale così determinato, il costo convenzionale determinato ai sensi del precedente punto 6.2.3, lettera a), il preventivo di spesa, nonché l'importo della spesa effettivamente sostenuta che il beneficiario dovrà certificare al Servizio Impianti a Fune mediante una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

10.3 Per soggetti diversi da enti pubblici, nel caso di interventi relativi alla realizzazione di **opere**, diverse da quelle di cui al punto 10.2, le verifiche finali (accertamento tecnico e verifica della documentazione contabile di spesa) sono effettuate o disposte dal Servizio competente. In alternativa, avvalendosi di quanto disposto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 e successive modifiche e dal Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e successive modifiche, il beneficiario può comprovare l'avvenuta realizzazione delle opere presentando perizie asseverate, secondo uno schema predisposto dal servizio provinciale competente, di tecnici abilitati che non abbiano avuto interessi diretti o indiretti nelle opere eseguite o, per le opere

il cui valore sia inferiore a 155.000 euro, mediante la presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente la spesa finale delle opere realizzate e la regolare esecuzione delle stesse.

10.4 La **documentazione contabile di spesa** è costituita da:
- fatture in originale di acquisto di beni o di prestazioni di servizi per la realizzazione dell'iniziativa;
- bolletta d'importazione, fattura estera e relativa contabile bancaria, in caso di acquisti effettuati all'estero;
- per i lavori eseguiti direttamente, relazione dettagliata e dovrà essere dimostrata l'imputazione della relativa spesa incrementativa agli oneri pluriennali mediante fotocopia autenticata del libro cespiti ammortizzabili ovvero, nel caso in cui non sia stata ancora effettuata tale registrazione contabile, mediante le relative scritture ausiliarie o con altra documentazione di magazzino, sottoscritte dal legale rappresentante.

10.5 Per gli **enti pubblici**, ai sensi della L.P. 23/92 e s.m. e del citato Regolamento di attuazione (Decreto del presidente della Giunta provinciale 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg e s.m.**,** nel caso di interventi relativi alla realizzazione di opere, la verifica finale è sostituita dal certificato di collaudo o di regolare esecuzione delle opere e dalla deliberazione di approvazione delle medesime contenente anche il riepilogo della spesa complessivamente sostenuta. Nel caso di acquisto di beni la documentazione suddetta è sostituita dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'ente attestante l'avvenuta spesa.

10.6 Per le iniziative concernenti l'apprestamento di **nuove piste da sci**, la liquidazione è altresì subordinata all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio della pista di cui all'art. 40 della L.P. 21 aprile 1987, n. 7.

10.7 L'erogazione dei contributi concessi per le iniziative di **impianti di innevamento artificiale e/o bacini di accumulo** è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, anche provvisoria, in ordine alla concessione di derivazione di acqua pubblica, nonché dell’autorizzazione definitiva all’esercizio del bacino di accumulo;

10.8 Per gli **acquisti**, la verifica finale da parte del Servizio competente, consiste nell'accertamento dell'acquisto e controllo della documentazione contabile di spesa.

10.9 Per **gli acquisti in leasing**, la liquidazione delle agevolazioni è disposta a seguito:
- presentazione del contratto di leasing in originale, regolarmente registrato, o copia autenticata;
- dichiarazione della società di leasing di impegno a comunicare al Servizio competente eventuali estinzioni anticipate, interruzioni o revoche del contratto, anche in caso di mancato puntuale pagamento dei canoni di locazione;
- copia della fattura di acquisto del bene locato da parte della società di leasing (se la fattura è in valuta estera, va allegata la relativa contabile bancaria);
- verbale di consegna del bene locato.

10.10 E' ammissibile la liquidazione dei contributi nel limite dell'ammontare delle agevolazioni concesse anche per spese sostenute per **varianti** di progetto eseguite in corso d'opera, sempreché autorizzate, (es. varianti edilizie, aggiornamenti tecnologici ecc), a condizione che le modifiche apportate al progetto finanziato siano tali da assolvere alle finalità dell'iniziativa.

10.11 Sono altresì ammesse variazioni di singoli elementi dell'investimento effettuato rispetto a quello preventivato con riferimento alle quantità e/o alla spesa sostenuta (con conseguente possibilità di conguaglio tra diverse voci del progetto di investimento) purché queste variazioni siano tali da non snaturare il progetto primitivo.

10.12 L'eventuale realizzazione parziale dell'iniziativa comporta una proporzionale riduzione del contributo concesso, purché non sia snaturato il progetto primitivo.

11. CONDIZIONI E MODALITÀ PER IL TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

11.1 Nel caso di trasferimento dell'azienda "mortis causa" o per atto tra vivi, la titolarità della domanda di contributo o le agevolazioni possono essere trasferite o concesse ai subentranti, su richiesta del beneficiario e del subentrante ed a condizione che quest'ultimo abbia ottenuto il trasferimento a titolo definitivo della concessione, ai sensi dell'art. 17 della L.P. 7/87. Il trasferimento è altresì ammesso nei casi di fusione, incorporazione, trasformazione della società beneficiaria.

11.2 Nel caso di subentro nella titolarità della domanda il subentrante è tenuto ad integrare per quanto necessario la documentazione generale di cui al punto 5.

12. OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

12.1 La concessione delle agevolazioni comporta l'obbligo di non alienare cedere o distogliere dalla loro destinazione le opere e i beni agevolati per il seguente periodo:

a) tre anni dalla data di acquisto o dalla data di sottoscrizione del contratto nel caso di acquisto mediante leasing se trattasi di beni mobili di valore inferiore a 150.000 Euro;
b) cinque anni se trattasi di beni mobili di valore superiore;
c) dieci anni se trattasi di beni immobili.

12.2 Come disposto dal comma 3 dell'art. 8 della L.P. 35/88, con l'atto di concessione possono essere stabiliti ulteriori vincoli per i beneficiari oltre quelli previsti dalla L.P. 35/88 e dalla presente deliberazione, anche su indicazione della Commissione tecnica per il turismo. Può inoltre essere posta come condizione per il pagamento del saldo del contributo in soluzione unica, ovvero sul pagamento delle quote in annualità l'assolvimento degli obblighi imposti con il provvedimento di concessione delle linee funiviarie o di risoluzione delle medesime, con particolare riferimento agli obblighi recati dall'articolo 22 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

12.3 In caso di affitto d'azienda prima della concessione del contributo, i contributi sono concessi al soggetto che attua l'iniziativa, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge. In tal caso la concessione funiviaria o l'autorizzazione all'approntamento delle pista può essere conseguita, al fine del rispetto dell'obbligo di cui all'art. 8 bis comma 10 lettera a) della Legge, indifferentemente in capo all'affittuario o in capo all'affittante.

13. CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

13.1 Il controllo sull'osservanza degli obblighi di cui all'art. 8 della L.P. 35/88 da parte dei beneficiari, viene svolto dai funzionari del Servizio competente, in particolare:

- per le iniziative di cui alle lettere a) e b) dell'art, 4 della L.P. 35/88, secondo le modalità e con le scadenze previste dagli articoli 26 e 28 della L.P. 7/4/87, n. 7;
- per le iniziative di cui all'art. 4 lett. f) sono disposti ogni due anni accertamenti volti a verificare l'osservanza degli obblighi cui sono vincolati i beneficiari, dalla legge, dal presente regolamento o dalla deliberazione di concessione del contributo, a campione nella misura del 30%; tale controllo potrà avvenire con verifica diretta da parte del Servizio Impianti a Fune;
- per le iniziative di cui all'art. 4 lett. c) d) e) e g) sono disposti accertamenti periodici a campione, nella misura minima del 10%, volti a verificare il rispetto degli obblighi e degli impegni di cui alla L.P. 35/88.

13.2 Nel caso venga riscontrato il mancato rispetto degli obblighi imposti dalla citata legge, dalla presente deliberazione o da quella di concessione, ne viene fatta contestazione scritta al beneficiario, invitandolo a fornire contro deduzioni entro 30 giorni dalla richiesta.
Qualora la situazione non sia sanabile verranno adottati i provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 8 bis della L.P. 35/88, o quelli eventualmente previsti nella deliberazione di concessione del contributo.

APPENDICE

DEFINIZIONE DI MICRO - PICCOLA E MEDIA IMPRESA

DIMENSIONI DELL'IMPRESA

Per la definizione di microimpresa, piccola, media e grande impresa si veda la vigente normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 70/2001, come da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004), oltre alle modifiche successivamente introdotte.

DE MINIMIS
Per la definizione di aiuto "de minimis" si veda la vigente normativa comunitaria (Regolamento (CE) n. 1998/2006 di data 15 dicembre 2006), oltre alle modifiche successivamente introdotte.
L'agevolazione a titolo di de minimis si intende concessa, nel caso l'istruttoria sia effettuata dall'amministrazione provinciale, con l'atto di concessione del dirigente provinciale competente.

DEFINIZIONE DI IMPIANTI A FUNE CON BACINO DI UTENZA PURAMENTE LOCALE
Tenuto conto dei criteri di cui alle decisioni della Commissione europea n. 376/2001 e C(2003)-3888-fin di data 11 novembre 2003 e precisamente:
-ubicazione degli impianti
-periodi di funzionamento
-caratterizzazione prevalentemente locale dell'utenza
-numero e capacità degli impianti rispetto al numero degli utenti residenti
-presenza di altre infrastrutture turistiche
si ritiene che per la Provincia di Trento possano individuarsi tutte le aree dedicate allo sci da fondo. Si ritiene altresì che possano rappresentare oggettivamente il livello d'attrattività di una stazione invernale sia il parametro rappresentativo della portata oraria media degli impianti sia quello della loro lunghezza inclinata. Pertanto in questo specifico comparto si sono considerate micro quelle imprese con meno di 10 addetti su base annua che operano esclusivamente o in stazioni con una lunghezza complessiva degli impianti non superiore a 3.000 metri o in stazioni caratterizzate da una portata oraria media degli impianti non superiore alle 1.000 persone ora.

DEFINIZIONE DI IMPIANTI DESTINATI PRINCIPALMENTE A SODDISFARE ESIGENZE DI MOBILITA'GENERALE DELLA POPOLAZIONE IN ASSENZA DI CONCORRENZA TRANSFRONTALIERA NELL'OFFERTA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO.

In provincia di Trento si ritiene abbiano queste caratteristiche le iniziative riguardanti linee funiviarie di prima categoria di cui all' art. 9 della L.P. 7/87.